

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (Istruzioni informatiche del Consiglio federale, ITAF)

del 23 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 e 47 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),
nonché l'ordinanza del 23 febbraio 2000² concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (OInfC),
emana le seguenti istruzioni:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto delle istruzioni

Le presenti istruzioni disciplinano i dettagli relativi ai compiti degli organi e delle unità amministrative in materia di pianificazione e d'impiego dell'informatica e della telecomunicazione nell'Amministrazione federale nonché i dettagli relativi alla sicurezza informatica e alla gestione finanziaria del settore dell'informatica.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione delle presenti istruzioni coincide con quello dell'ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (art. 2 OInfC).

Art. 3 Direttive informatiche

¹ La strategia informatica dell'Amministrazione federale definisce obiettivi, principi e metodi a media scadenza relativi all'impiego dell'informatica nell'Amministrazione federale sulla base del piano direttore informatico.

² I processi informatici stabiliscono il modo in cui devono essere svolti i compiti informatici. Possono essere utilizzati nella stessa maniera in tutta l'Amministrazione federale per garantire la misurabilità e l'economicità.

³ Le architetture e gli standard informatici (comprese le architetture e gli standard in materia di sicurezza) definiscono il quadro tecnico per i sistemi informatici, in particolare le esigenze concernenti la loro interoperabilità e la loro economicità.

¹ RS 172.010

² RS 172.010.58; RU 2000 1227

Capitolo 2:

L'organizzazione dell'informatica nell'Amministrazione federale

Sezione 1: Il Consiglio informatico (CIC)

Art. 4 Compiti del CIC

¹ Nel quadro della gestione strategica, il CIC stabilisce lo sviluppo a medio e lungo termine dell'impiego dell'informatica nell'Amministrazione federale.

² I suoi compiti sono:

- a. definire le direttive informatiche per l'Amministrazione federale;
- b. emanare istruzioni relative all'esecuzione delle direttive e disciplinare eventuali deroghe;
- c. autorizzare eccezioni nell'attuazione delle direttive informatiche;
- d. definire le prestazioni trasversali;
- e. definire i compiti e coordinare i centri di competenza dei beneficiari e dei fornitori di prestazioni;
- f. inizializzare e gestire i programmi informatici;
- g. decidere in merito alla gestione delle configurazioni e delle versioni, sempreché siano prevedibili ripercussioni sui processi interni, sugli utenti (in particolare sull'emergere di esigenze formative), su altre applicazioni e sull'interoperabilità;
- h. decidere e mettere in vigore le direttive concernenti la fatturazione delle prestazioni;
- i. assegnare collaboratori specializzati all'organo strategia informatica della Confederazione d'intesa con i superiori gerarchici, come p. es. i responsabili dei processi informatici;
- j. partecipare all'elaborazione del preventivo e alla pianificazione finanziaria, in particolare trattare il messaggio concernente i crediti d'impegno;
- k. utilizzare la riserva finanziaria strategica, in particolare in caso di imprevisti che sopravvengano durante un esercizio contabile.

³ Sempreché non siano pregiudicate decisioni future, il CIC può delegare al Comitato per la sicurezza informatica (C-SI), alla Conferenza dei gestori informatici (CGI) o ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale nonché a organizzazioni di programmi o di progetti singole decisioni di sua competenza, in particolare quelle concernenti eccezioni alle direttive informatiche, quelle relative all'esercizio o ai progetti e ai programmi.

⁴ Il CIC emana un regolamento interno concernente i dettagli della propria organizzazione e del proprio lavoro.

Art. 5 Compiti del Comitato per la sicurezza informatica (C-SI)

¹ Il C-SI elabora le istruzioni concernenti la sicurezza informatica, le tiene aggiornate e le interpreta nei casi di applicazione concreti.

² Decide sulle domande dei dipartimenti e delle unità amministrative concernenti l'attribuzione di diritti e mandati nell'ambito della sicurezza, segnatamente in rapporto con firewalls, diritti d'accesso e privilegi.

³ Comunica immediatamente al CIC le sue decisioni.

⁴ Il C-SI consiglia il Consiglio informatico in merito a questioni relative alla sicurezza informatica.

Art. 6 Elaborazione delle decisioni da parte del C-SI

¹ Il C-SI si riunisce periodicamente su ordine del Consiglio informatico o su richiesta dei suoi membri oppure può decidere per corrispondenza (anche per posta elettronica). È diretto dall'OSIC.

² Il C-SI delibera validamente qualora la maggioranza dei membri partecipi alla votazione. Decide a maggioranza semplice dei membri presenti (senza presidente); in caso di parità decide il presidente.

³ Le decisioni del C-SI possono essere deferite al Consiglio informatico.

⁴ Il C-SI emana un regolamento interno concernente i dettagli della propria organizzazione e del proprio lavoro.

Art. 7 Compiti dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)

I compiti che l'OSIC svolge in collaborazione con beneficiari e fornitori di prestazioni sono i seguenti:

- a. elaborare e aggiornare le direttive informatiche e le prescrizioni corrispondenti;
- b. garantire l'attuazione delle decisioni del Consiglio informatico mediante un controlling adeguato e verificare se il portafoglio informatico dei beneficiari di prestazioni è conforme alle direttive informatiche;
- c. dirigere programmi informatici, ossia progetti informatici coordinati con obiettivi comuni.

Sezione 2: I beneficiari di prestazioni (BP)

Art. 8 Compiti dei BP

¹ I BP stabiliscono l'impiego dell'informatica nel loro settore nel quadro delle direttive informatiche e delle decisioni del Consiglio informatico. Decidono in merito alla pianificazione, all'elaborazione del preventivo, alla fruizione e al controllo di prestazioni informatiche.

² Nel quadro della pianificazione della strategia informatica costituiscono un portafoglio informatico con i loro studi, progetti e applicazioni.

³ Per le proprie prestazioni la Cancelleria federale fa capo di regola all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT).

Sezione 3: I fornitori di prestazioni (FP)

Art. 9 Compiti degli FP

¹ I fornitori di prestazioni forniscono, nel quadro delle direttive informatiche, prestazioni informatiche per le applicazioni e la burocratica specifiche dei Dipartimenti e degli uffici (ad eccezione delle prestazioni trasversali conformemente all'art. 10). Essi:

- a. valutano e sviluppano soluzioni su mandato dei beneficiari di prestazioni;
- b. mettono a disposizione e gestiscono l'infrastruttura necessaria e le applicazioni;
- c. attuano le misure di sicurezza in collaborazione con i beneficiari di prestazioni ed eventualmente con altri uffici competenti (art. 6 OInfC);
- d. assistono gli utenti delle loro applicazioni specifiche.

² D'intesa con il beneficiario di prestazioni, fornitori di prestazioni dei dipartimenti possono ottenere prestazioni dall'UFIT o da fornitori esterni.

³ Su richiesta dei Dipartimenti e della Cancelleria federale e d'intesa con loro, i fornitori possono offrire le proprie prestazioni anche ad altre unità amministrative.

⁴ Nel quadro dell'articolo 18, i fornitori di prestazioni mettono a preventivo le proprie necessità finanziarie per l'acquisizione, la gestione e la manutenzione della propria infrastruttura.

Art. 10 Prestazioni trasversali dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT)

L'UFIT fornisce le seguenti prestazioni trasversali:

- a. pianificazione, messa a disposizione, gestione e manutenzione delle comunicazioni vocali e di dati nel settore civile; al DDPS competono la comunicazione di dati per una parte del DDPS nonché la comunicazione vocale e di dati dell'esercito incluse le reti locali coinvolte;
- b. pianificazione, messa a disposizione, gestione e manutenzione di applicazioni trasversali;
- c. prestazioni informatiche complete in centri di competenza informatici (consulenza, concezione, realizzazione, esercizio e supporto);
- d. organizzazione di corsi nell'ambito della formazione informatica;
- e. garanzia dell'interoperabilità tecnica della burocratica nell'insieme dell'Amministrazione federale;

- f. fornitura di prestazioni trasversali nel settore della sicurezza operativa;
- g. prevenzione di catastrofi e gestione dei centri di calcolo d'emergenza di alta e media disponibilità per l'Amministrazione federale.

Art. 11 Compiti della Conferenza dei gestori informatici (CGI)

¹ La CGI assicura il coordinamento tecnico necessario nella fornitura delle prestazioni.

² Essa coordina le interfacce di gestione, la gestione della configurazione e delle versioni delle applicazioni generali nonché altri aspetti relativi alla gestione, fatto salvo l'articolo 4 capoverso 2 lettera g.

Art. 12 Elaborazione delle decisioni da parte della Conferenza dei gestori informatici (CGI)

¹ La Conferenza dei gestori informatici (CGI) decide a maggioranza semplice dei membri presenti (senza presidente); in caso di parità decide il presidente.

² La Cancelleria federale, l'OSIC e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica sono membri permanenti con voto consultivo. La CGI può accogliere altri membri con voto consultivo.

³ La CGI emana un regolamento interno concernente i dettagli della propria organizzazione e del proprio lavoro.

Capitolo 3: Sicurezza informatica

Art. 13 Direttive concernenti la sicurezza informatica

¹ Le direttive e le procedure concernenti la sicurezza informatica sono elaborate dall'OSIC in collaborazione con i Dipartimenti e la Cancelleria federale nonché con i servizi competenti, in particolare il Controllo federale delle finanze, l'Incaricato federale della protezione dei dati, l'Archivio federale, il Servizio di sicurezza dell'Amministrazione federale, l'UFIT e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

² Per migliorare la protezione di oggetti del proprio settore e sempreché lo ritengano necessario, dipartimenti e uffici possono adottare ulteriori misure di sicurezza.

Art. 14 Competenze dell'OSIC nel settore della sicurezza informatica

L'OSIC:

- a. mette a disposizione una banca di mezzi informatici e di dati degni di protezione (oggetti da proteggere) nonché un elenco delle persone a cui è affidata la responsabilità di controllare costantemente il rispetto e l'efficacia delle misure di sicurezza;

- b. dispone le misure di sicurezza concrete da adottare sulla base delle necessità in materia di protezione accertate assieme alle unità amministrative;
- c. assiste e consiglia le unità amministrative e altre unità in materia di mezzi informatici e dati degni di protezione e se del caso consulta altri uffici competenti;
- d. in quanto organismo esperto su mandato del CIC, chiarisce gli incidenti attinenti alla sicurezza presunti o avvenuti.

Art. 15 Rapporti e comunicazioni

¹ Tutte le unità amministrative, le organizzazioni e le persone interessate dalle presenti istruzioni comunicano all'OSIC eventi attinenti alla sicurezza dei mezzi informatici o dei dati.

² A fine anno, i Dipartimenti e la Cancelleria federale presentano un rapporto all'OSIC sullo stato dei lavori di attuazione delle misure di sicurezza. L'OSIC ne informa il Consiglio informatico nel corso del successivo trimestre.

Capitolo 4: Gestione finanziaria

Art. 16 Crediti d'impegno

¹ Richieste di crediti d'impegno nel settore dell'informatica federale sono sottoposte alle Camere federali mediante un apposito messaggio.

² La preparazione del messaggio concernente i crediti d'impegno è gestita centralmente dall'OSIC. Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il CIC disciplina i dettagli in un'istruzione.

Art. 17 Pianificazione degli investimenti

Gli investimenti correnti sono pianificati sull'arco di quattro anni in modo decentralizzato nei Dipartimenti; la pianificazione è consolidata a livello federale dall'OSIC.

Art. 18 Crediti di pagamento

¹ I beneficiari e i fornitori di prestazioni stabiliscono le proprie necessità finanziarie nel quadro dell'elaborazione del preventivo. Le richieste di crediti concernono le spese del personale, di funzionamento e d'investimento.

² I crediti per la burocratica e lo sviluppo delle applicazioni specifiche sono attribuiti di regola ai beneficiari di prestazioni.

³ I crediti per la realizzazione di progetti d'investimento interdipartimentali e di applicazioni per l'insieme dell'Amministrazione federale possono essere assegnati alle unità amministrative competenti o centralmente al CIC.

⁴ I crediti per il finanziamento di grandi impianti, di server e di reti nonché di compiti di gestione e di manutenzione che ne derivano sono di regola assegnati ai fornitori di prestazioni.

⁵ D'intesa con il CIC, il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli, in particolare anche la gestione di una riserva strategica.

Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 Istruzioni in vigore non modificate

Salvo decisione contraria del Consiglio informatico, i seguenti documenti restano in vigore:

- a. istruzioni tecniche concernenti l'impiego dell'informatica;
- b. istruzioni in materia di sicurezza informatica emanate dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione;
- c. autorizzazioni straordinarie rilasciate dal Consiglio informatico della Confederazione concernenti l'applicazione delle istruzioni tecniche;
- d. decisioni di portata generale prese dal Consiglio informatico in casi particolari;
- e. istruzioni e direttive tecniche emanate dall'UFI sulla base dell'ordinanza del 10 giugno 1991³ concernente la protezione delle applicazioni dei sistemi informatici nell'Amministrazione federale.

Art. 20 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2000.

23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz